

**AVVISO CONTENENTE ANCHE LA COMUNICAZIONE SUI RAPPORTI AL
PORTATORE “DORMIENTI” DA AFFIGGERE IN FILIALE E DA PUBBLICARE
SUL SITO INTERNET DELLA BANCA**

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.



DEPOSITI “DORMIENTI” AL PORTATORE

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Pietrasanta, 1 settembre 2020

Segue elenco

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
CREDITO COOPERATIVO
IL DIRETTORE GENERALE
(Maurizio Ilio Adami)



1 settembre 2020

ELENCO N. 125 DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONE DI “DORMIENZA” DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2020 CHE SARANNO ESTINTI IL 28/02/2021 (SALVO ADEMPIMENTI NORMATIVI ANTIRICICLAGGIO)

LIBRETTI AL PORTATORE:

emessi con le seguenti denominazioni:

- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VERSILIA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MINUCCIANO
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA GARFAGNANA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA GARFAGNANA – MINUCCIANO

Agenzia	Numero
Ag. Massa	1049

**AVVISO CONTENENTE ANCHE LA COMUNICAZIONE SUI RAPPORTI AL
PORTATORE “DORMIENTI” DA AFFIGGERE IN FILIALE E DA PUBBLICARE
SUL SITO INTERNET DELLA BANCA**

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI “DORMIENTI” AL PORTATORE

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Pietrasanta, 6 luglio 2020

Segue elenco

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
CREDITO COOPERATIVO
IL DIRETTORE GENERALE
(Maurizio Ilio Adamo)





6 luglio 2020

ELENCO N. 124 DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONE DI “DORMIENZA” DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2020 CHE SARANNO ESTINTI IL 28/12/2020 (SALVO ADEMPIMENTI NORMATIVI ANTIRICICLAGGIO)

LIBRETTI AL PORTATORE:

emessi con le seguenti denominazioni:

- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VERSILIA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MINUCCIANO
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA GARFAGNANA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA GARFAGNANA – MINUCCIANO

Agenzia	Numero
Ag. Massa	1082

**AVVISO CONTENENTE ANCHE LA COMUNICAZIONE SUI RAPPORTI AL
PORTATORE “DORMIENTI” DA AFFIGGERE IN FILIALE E DA PUBBLICARE
SUL SITO INTERNET DELLA BANCA**

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, che, peraltro, finanzieranno in parte anche il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impiegate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.



DEPOSITI “DORMIENTI” AL PORTATORE

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Pietrasanta, 04 maggio 2020

Segue elenco

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
Credito Cooperativo
Il Direttore Generale




4 maggio 2020

ELENCO N. 123 DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONE DI “DORMIENZA” DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2020 CHE SARANNO ESTINTI IL 31/10/2020 (SALVO ADEMPIMENTI NORMATIVI ANTIRICICLAGGIO)

LIBRETTI AL PORTATORE:

emessi con le seguenti denominazioni:

- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIETRASANTA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VERSILIA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARZANA E VAL DI MAGRA
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MINUCCIANO
- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLA GARFAGNANA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA GARFAGNANA – MINUCCIANO

Agenzia	Numero
Ag. Forte dei Marmi	533410